

---

# HATE SPEECH, DISINFORMAZIONE, RESPONSABILITÀ

– IL DIRITTO DIGITALE PRIVATO EUROPEO –  
28 MARZO 2025

Cristina Frattone

*Università Roma Tre*



---

I. Virtuale ↔ Reale

II. Libertà di espressione e limiti


III. Discorsi d'odio, disinformazione e fattispecie concorrenti

IV. Content moderation



---

VIRTUALE



REALE



---

# VIRTUALE ↔ REALE



Like · Reply · See Original (Malay) · 2 views · 3

---

---

# VIRTUALE ↔ REALE



[How FB's rise fueled chaos in Myanmar \(Wired\)](#)

---

---

# VIRTUALE ↔ REALE



## THE SOCIAL ATROCITY

META AND THE RIGHT TO REMEDY FOR THE ROHINGYA

[The Social Atrocity \(Amnesty Report\)](#)



Persone di etnia rohingya nel campo profughi vicino a Cox's Bazar, in Bangladesh, il 2 dicembre del 2016 (AP Photo/ A.M. Ahad)

[FB ha ammesso di avere sbagliato in Myanmar \(Il Post\)](#)

---

---

# VIRTUALE ↔ REALE

- Manifestazioni violente
- Discriminazione
- Cyberbullismo
- Comportamenti pericolosi
- Interferenze con elezioni

Per approfondimenti si veda anche [UNGA 2018](#)



**Tiktoker si toglie la vita: inchiesta per istigazione al suicidio dopo gli insulti online sotto i video che parlavano di identità di genere e transizione**

**PE condanna la disinformazione russa usata per giustificare la guerra in Ucraina**

Comunicati stampa [TORNATA](#) 23-01-2025 - 12:35

---

---

# LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E I SUOI LIMITI

---



---

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

- Libertà di espressione è pietra angolare e preconditione dell'**ordine democratico**
  - Essenziale per democrazia e progresso
- Internet è l'**agorà digitale** (Rodotà)
  - L'agorà nella polis greca era il centro della vita politica, economica e sociale
  - Democratizzazione del dibattito pubblico: chiunque può informarsi e partecipare nell'agorà digitale



---

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

- Art. 21 Costituzione italiana (e artt. 18–associazione, 49–partiti politici)
  - Art. 19 PIDCP (Patto internazionale sui diritti civili e politici)
  - Art. 11 CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell'UE)
  - Art. 10 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
  - Pluralismo della democrazia → libertà di esprimersi anche con parole che per parte di popolazione possono risultare offensive, scandalose o disturbanti ([Ct.EDU, \*Handyside c. Regno Unito\*, 1976](#), §49)
-

---

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE: LIMITI

- Libertà di espressione è inviolabile ma non è assoluta
  - Può subire restrizioni
  - ≠ Libertà di pensiero (non manifestato)
- Art. 10(2) CEDU
  - L'esercizio della libertà di espressione «comporta doveri e responsabilità»
  - Può essere limitato dagli Stati
    - con legge
    - per un fine legittimo
    - con misure proporzionate allo scopo

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

---

---

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE: LIMITI

«La tolleranza e il rispetto della pari dignità di tutti gli esseri umani costituiscono i fondamenti di una società democratica e pluralistica. Stando così le cose, in talune società democratiche può ritenersi necessario, in linea di principio, sanzionare o addirittura impedire qualsiasi forma di espressione che diffonda, inciti, promuova o giustifichi l'odio basato sull'intolleranza (compresa l'intolleranza religiosa), purché le “formalità”, le “condizioni”, le “restrizioni” o le “sanzioni” imposte siano proporzionate allo scopo legittimo perseguito.

[...] è indubbio che le espressioni concrete di incitamento all'odio, che possono essere offensive nei confronti di determinati individui o gruppi, non sono tutelate dall'articolo 10 della Convenzione»

[Ct.EDU, Gündüz c. Turchia, 2003](#), §§ 40-41

---

---

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE: LIMITI

- Limiti soggettivi → dipendono dal ruolo sociale di chi comunica
    - Sanzioni disciplinari dell'ordine professionale di appartenenza
    - Sanzioni sociali (perdita di autorevolezza e prestigio)
    - Per giornalisti, direttori ed editori: sanzioni civili e penali *ad hoc*
  - Limiti oggettivi → validi per chiunque, esempi:
    - Diffamazione
    - Calunnia
    - Odio razziale
-

---

# COME REGOLARE LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE?

- Vietati i discorsi pericolosi per la sopravvivenza della democrazia, o incompatibili con i suoi valori fondanti come la tutela dei diritti inviolabili, quali la dignità, la riservatezza, la reputazione
    - Democrazia «militante»
  - Difficile esercizio di bilanciamento per legislatore e giurisprudenza
    - Rischio di paternalismo e censura
    - Compromesso: il limite non risiede nel tipo di idea di per sé, ma nella potenzialità offensiva della sua manifestazione
- 



---

## CORTE COST. 150/21

Aggressioni illegittime alla reputazione altrui attraverso stampa, radio, TV, giornali online, siti internet, social media, e così via possono incidere grandemente sulla vita delle vittime. I moderni mezzi di comunicazione amplificano il danno, rendendo agevolmente reperibili, anche nel tempo, gli addebiti diffamatori.

Sono di eccezionale gravità – punibili con pena detentiva anche per la Ct.EDU – i discorsi d’odio e di istigazione alla violenza, le campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa o internet compiute nella consapevolezza della falsità degli addebiti. **Chi ponga in essere simili condotte – eserciti o meno la professione giornalistica – certo non svolge la funzione di “cane da guardia” della democrazia** (tramite la pubblicazione di verità “scomode”); **ma, all’opposto, crea un pericolo per la democrazia**, combattendo l’avversario mediante la menzogna. Con prevedibili conseguenze distorsive anche rispetto agli esiti delle libere competizioni elettorali.

---



---

# LIBERTÀ DI ESPRESSIONE: EUROPA / USA (TBC)



I limiti alla libertà di espressione non sono ugualmente stringenti in tutti gli ordinamenti

- modello europeo / modello USA
- Primo Emendamento ha ambito molto ampio in giurisprudenza USA
  - es.: Ku Klux Klan, manifestazioni omofobe in occasione del funerale di una persona omosessuale



---

**DISCORSI D'ODIO**

---

---

# DISCORSI D'ODIO (HATE SPEECH)

Uso di un linguaggio offensivo motivato da pregiudizi, dannoso e di natura ostile, che sia rivolto a **una persona o un gruppo a causa delle loro caratteristiche innate, effettive o percepite**

- Spersonalizzazione e de-individualizzazione della vittima (non si attacca l'individuo in quanto tale ma in quanto membro del gruppo)



---

# DISCORSI D'ODIO (HATE SPEECH)

- Non esiste una definizione universalmente accettata di *hate speech*, ma si può fare riferimento al **Consiglio d'Europa**: «qualsiasi forma di espressione mirante a stimolare, promuovere, diffondere o giustificare la violenza, l'odio o la discriminazione nei confronti di una persona o un gruppo di persone, o a denigrare una persona o un gruppo di persone per motivi legati alle loro caratteristiche o situazioni personali, reali o presunte, quali la “razza”, il colore della pelle, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere e l'orientamento sessuale» ([CM/Rec\(2022\)16](#))
  - Nelle convenzioni internazionali di maggior rilievo, il discorso d'odio è legato **solo a motivi razziali o religiosi**
    - es.: art. 20 PIDCP, art. 4 Convenzione ONU sulla discriminazione razziale 1965
    - Lo stesso vale per il diritto penale italiano [segue→]
-

---

# REATO DI HATE SPEECH: ART. 604-BIS C.P.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione **razziale, etnica e religiosa** (già art. 3 legge Mancino 1993, abrogato)

- Incluso **negazionismo** = propaganda o minimizzazione di fatti storici (Shoah, genocidio, crimini di guerra o contro l'umanità)
- Non anche discriminazione per motivi di identità di genere e orientamento sessuale
- Fino a 1 anno e 6 mesi di reclusione (4 anni se violenta)
- Comma 2: associazione a fini di propaganda e istigazione



---

# «PROPAGANDA E ISTIGAZIONE»

La propaganda e l'istigazione sono penalmente rilevanti solo se si sostanziano nella divulgazione di idee che **manipolino** i comportamenti o la psicologia altrui al fine di suscitare un **vasto consenso** attorno alle proprie opinioni, **istigando**, al tempo stesso, soggetti terzi alla realizzazione di **condotte discriminatorie o violente** nei confronti di singoli o gruppi (Cass. pen. 32862/19)

- Non è sufficiente la semplice manifestazione di antipatia o insofferenza
-



---

# REATO DI HATE SPEECH ONLINE

- Integra il reato di cui all'art. 604-*bis*, comma 2, c.p., **l'adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista**, avente tra gli scopi la propaganda e l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione sulle bacheche di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio, **attraverso like e il rilancio di post e dei correlati commenti**, per l'elevato pericolo di diffusione tra un numero indeterminato di persone derivante dall'algoritmo (Cass. pen. 4534/21)
    - Anche il **like a un commento antisemita** su FB, incrociato con altre evidenze, può essere un indizio di reato; inoltre, è idoneo a favorire la diffusione dei contenuti da parte dell'algoritmo (Cass. pen. 4534/22)
  - Non integra il delitto *ex art. 604-bis c.p.* l'invio in forma privata su WhatsApp di link che riportano a filmati sul pensiero negazionista dell'Olocausto, corredati dall'invito a guardarli (Cass. pen. 39243/24)
-

---

**DISINFORMAZIONE**

---



### [Collins 2017 Word of the Year Shortlist](#)

Fake news has been announced as the Collins Word of the Year 2017. Discover the rest of the words in this year's shortlist. Fake news noun: false, often sensational, information disseminated under the guise of news reporting Antifa noun: (1) a antifascist organization (2) a... [Read More](#)



---

# DISINFORMAZIONE

- «Contenuto **falso e fuorviante**, diffuso con l'intento di ingannare o ottenere un **guadagno** economico e che può provocare danni pubblici» (Comm. UE, COM(2020)790)
- Oltre che economico, il vantaggio può essere anche politico o ideologico (HLEG Report 2018)
- Eventuale danno attinente alla sfera pubblica (democrazia, elezioni, salute, finanza, istruzione, ecc.)



---

# DIS-/MIS-/MAL- INFORMAZIONE

- **Disinformazione** = diffusione di contenuti falsi e fuorvianti, con l'intento di ingannare o ricavarne un vantaggio
- **Misinformazione** = diffusione di contenuti falsi **ritenuti genuini** (manca elemento finalistico)
  - Un contenuto falso creato a scopo di inganno da un soggetto (disinformazione) può essere ricondiviso da altri soggetti, ignari della falsità del contenuto (misinformazione)
- **Malinformazione** = diffusione di informazioni **vere** col fine di provocare un danno
- Il complesso di dis/mis/malinformazione nell'era dei social genera **disordine informativo**



---

# RILEVANZA GIURIDICA DELLA DISINFORMAZIONE

Manca una legge sulla disinformazione

- Soft law internazionale + EU Digital Market Package
  - Reati legati alla disinformazione:
    - Art. 656 c.p.: Pubblicazione o diffusione di **notizie false**, esagerate o tendenziose, **atte a turbare l'ordine pubblico**, con mezzi idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone (arresto 3 mesi)
    - Art. 658 c.p.: Procurato allarme presso le autorità con l'annuncio di disastri, pericoli o infortuni (arresto 6 mesi)
    - Art. 661 c.p.: Abuso della credulità popolare (sanzione amministrativa)
    - Deepfake ([d.d.l. 2316 sull'IA](#), nuovo art. 612-*quater* c.p.)
  - La disinformazione può rilevare in altre forme giuridiche, per es. responsabilità extracontrattuale generica; concorrenza sleale
-

---

# DISINFORMAZIONE ONLINE SUI VACCINI

**Trib. Varese 27.7.2022**

Una parlamentare condivide su FB un suo intervento alla Camera dei deputati di critica alla politica del green pass

FB rimuove il post e blocca il profilo per 30 giorni

- Le misure di moderazione sono lecite perché il discorso conteneva dichiarazioni contrarie agli Standard della community contro la disinformazione sui vaccini («subito dopo la prima vaccinazione, circa lo 0.8% della popolazione muore entro due settimane»)
  - Gli Standard della community, insieme a Termini e condizioni, Privacy policy e altri documenti contrattuali, integrano il contratto di social network e hanno quindi valore di legge tra le parti
- Gli Standard della community sulla disinformazione non sono vessatori, quindi sono validi



---

**FATTISPECIE CONCORRENTI**

---

---

# INSULTI SESSISTI

- Insulti sessisti sotto un video postato su FB: stigmatizzano la parte lesa unicamente in quanto donna e, come tali, risultano discriminatori, odiosi e violenti (GIP Torino ord. 17.1.2025)
  - Non è previsto come reato d'odio (solo motivi razziali o religiosi), può trattarsi di diffamazione
  - Notorietà della parte lesa non giustifica la violenza
- **Direttiva (UE) 2024/1385** (violenza contro le donne) obbliga gli Stati UE a punire come reato anche i discorsi d'odio sessisti e le molestie online



---

# DIFFAMAZIONE: ART. 595 C.P.


Offesa della **reputazione** di una persona, in sua assenza, comunicando con **almeno due persone**

- Libertà di espressione va bilanciata con la reputazione individuale, che è del pari diritto inviolabile legato alla dignità
  - Pena alla reclusione solo in casi di «eccezionale gravità» ([C. cost. 150/21](#))
  - La scriminante del diritto di critica presuppone che il fatto sia vero o ragionevolmente presunto tale e il rispetto del limite della continenza
  - In caso di giudizi su vicende riguardanti personaggio notorio, il giudizio deve riguardare la dimensione pubblica della persona criticata; al contrario, giudizi riferiti esclusivamente alla sfera privata si risolvono in un inammissibile attacco personale
-

---

# DIFFAMAZIONE ONLINE

- **Pena aggravata** se diffamazione è realizzata con mezzi di pubblicità, inclusi i social in quanto mezzi di rapida e duratura amplificazione (Cass. pen. 9790/20; 13993/2021)
  - **Detenzione** in caso di grave lesione di diritti fondamentali, per es. discorsi di odio o di istigazione alla violenza
- La diffamazione può realizzarsi anche con messaggi in una chat di **gruppo WhatsApp**, ma se il numero di partecipanti è esiguo la diffamazione non è aggravata (Cass. pen. 37618/23)
- Quando il contenuto collegato a un link è palesemente falso, la parte lesa può chiedere al motore di ricerca la **deindicizzazione** = renderlo non direttamente accessibile tramite motore di ricerca in UE ([CGUE, TU e RE v. Google, C-460/20, 2022](#))





---

# REATO DI APOLOGIA DI FASCISMO ONLINE (ART. 4 LEGGE SCELBA 1952)

La condivisione sui social network, viepiù su profilo pubblico, di messaggi di esaltazione dell'ideologia fascista e nazista e dei suoi esponenti, da parte di un **pubblico ufficiale** [comandante della capitaneria di porto], è apologia di fascismo (Cass. pen. 3351/25)

---

---

# DISCRIMINAZIONE RAZZIALE (ART. 2 D.LGS. 215/2003)

- Disposizioni o comportamenti che mettono le persone di una determinata “razza” od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre
  - Incluse le molestie, ossia comportamenti indesiderati che violano la dignità e creano un contesto ostile e degradante
  - Rimedio civilistico: risarcimento danno non patrimoniale
  - Può agire anche un’associazione
  - L’utilizzo del termine «clandestini» in manifesti affissi da esponenti di un partito politico per protestare contro misure di accoglienza in favore di 32 richiedenti asilo costituisce discriminazione indiretta per motivi razziali (Cass. civ. 16.8.2023 n. 24686)
-


---

# CONTENT MODERATION

---

---

## Contratto



Moderazione dei contenuti è parte del contratto utente/provider

Moderazione «in senso stretto»: **limitazioni** rispetto a un dato utente o contenuto (rimozione, oscuramento, blocco...)

Moderazione «in senso ampio»: **sistemi di raccomandazione** («echo chambers» e «filter bubbles»)

- Attraverso la selezione dei contenuti da mostrare, hanno la capacità di strutturare le preferenze degli utenti e di guidarne le scelte
  - Contenuti divisivi e polarizzanti creano maggiore engagement
-

## Condizioni d'uso

### 3. Gli impegni dell'utente nei confronti di Facebook e della sua community

#### 3.2 Elementi condivisibili e condotte autorizzate sui Prodotti di Meta

Desideriamo che le persone che usano i Prodotti di Meta possano esprimersi e condividere contenuti per loro importanti, ma senza pregiudicare la sicurezza e il benessere degli altri o l'integrità della nostra community. Pertanto, l'utente accetta di non adottare le condotte descritte qui sotto (o di agevolare o supportare altri nell'adottarle):

1. L'utente non può usare i Prodotti per adottare condotte o condividere:
  - Contenuti che violano o cercano di aggirare le presenti Condizioni, gli [Standard della community](#) e [altre condizioni e normative](#) applicabili all'uso dei nostri Prodotti da parte dell'utente.
  - Contenuti contrari alla legge, fuorvianti, discriminatori o fraudolenti (o contenuti che incoraggiano una persona a usare i nostri Prodotti in tal modo).

Possiamo rimuovere, bloccare o applicare restrizioni ai contenuti che violano tali disposizioni. Possiamo inoltre sospendere o disabilitare l'account dell'utente a causa di una violazione di queste disposizioni, come previsto nella Sezione 4.2.



## Content Moderation

Keeping our platform safe, trustworthy, and vibrant requires balancing creative expression and preventing harm. We use a combination of safety approaches to strike the right balance:

### **Remove content that we do not allow**

Everyone who joins TikTok has the ability to freely share content on the platform. However, we remove content--whether posted publicly or privately--when we find that it violates our rules.

### **Restrict content that is not suitable for youth**

We allow a range of content on our platform, but also recognize that not all of it may be suitable for younger audiences. We restrict content that may not be suitable so that it is only viewed by adults (18 years and older). A summary of restricted content categories can be found [here](#).

### **Make ineligible for the FYF content that does not meet our recommendation standards**

The FYF is an opportunity to discover new content and reach new audiences, but it is not guaranteed that all content will be recommended. Content that does not meet our standards will be ineligible for the FYF. A summary of these standards can be found [here](#).

---

---

# CONTENT MODERATION & POLITICA

*The New York Times*

## Meta Turns to Community Notes, Mirroring X

Social media companies are abandoning years of fact-checking practices as Republicans criticize it as censorship.



1. Replacing Fact-Checkers  
with Community Notes

First, we're going to get  
rid of fact-checkers

[More Speech and Fewer Mistakes \(Meta\)](#)

---

# CONTENT MODERATION È POLITICA



[More Speech and Fewer Mistakes \(Meta\)](#)



---

GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE

✉ [cristina.frattoni@uniroma3.it](mailto:cristina.frattoni@uniroma3.it)

